

1,
14 15 Sent.
Cron.

----- Rep. A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

DATA DEPOSITO MINUTA:

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 3897/16 R.G. promossa

Oggetto:
OBBLIGAZIONI

da
Simona, residente a Bologna (avv. _____);
- ATTRICE
contro
SOC. COOP., con sede a _____
(avv. _____);
- CONVENUTA

Oggetto del processo: obbligazioni

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

<<“Voglia il Tribunale: Nel merito

- Accertare e dichiarare non dovuta, per prestazione senza causa, la somma addebitata nel conto corrente n. CO1/19/000028540 intestato alla impresa individuale Service Italia di Simona in data 22.07.05 e pari ad € 23.240,56;
- Accertare e dichiarare non dovuta, per prestazione senza causa, la somma pari ad € 5.207,42, a fronte degli interessi legali corrisposti alla _____ dalla Sig.ra Simona in riferimento alla somma pari ad € 23.240,56;
- Accertare e dichiarare non dovuta, per prestazione senza causa, la somma pari ad € 141,76, corrisposta alla _____ dalla Sig.ra Simona a fronte delle spese relative all'importo pari ad € 23.240,56;
- Accertare e dichiarare la sussistenza della mala fede in capo ad _____ Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione all'addebito della somma pari ad € 23.240,56 nel conto corrente intestato alla impresa individuale Service Italia di Simona;
- Condannare la _____ Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del

o



complessivo importo pari ad € 28.589,74 oltre interessi legali pari ad € 5.205,41, così per un totale pari ad € 33.795,15, o a quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, in quanto somme versate indebitamente dalla Sig.ra Simona, ovvero, in subordine, condannare la Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo pari ad € 33.795,15 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;

- Accertare e dichiarare la violazione da parte della Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la Sig.ra Simona in qualità di titolare della Service Italia di Simona, con ogni conseguenza sulla ripetibilità del debito percepito;

- Condannare la Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

- Accertare e dichiarare la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto della clausola contenuta all'articolo n. 2 della scrittura del 03.06.97 prodotta in copia dall'odierna convenuta con il documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ;

Vittoria di spese e competenze di causa>>.

Per la **convenuta**:

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

PRINCIPALMENTE

Respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte dalla signora Simona residente in Bologna, contro la Società Cooperativa, con sede in Bologna, con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2016.

SUBORDINATAMENTE

Limitare l'importo dovuto dalla stessa, in denegato accoglimento delle domande attoree, alla somma di € 23.355,12.

Con vittoria di spese e compensi>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

La signora Simona ha chiesto la condanna di soc. coop. alla restituzione della somma di euro 28.589,74 (euro 23.240,56 + euro 5.207,42 + euro 141,76) oltre interessi legali assumendo che l'addebito di euro 23.240,56 effettuato 22 luglio 2005

Q

sul suo conto corrente acceso presso la banca convenuta ed in favore di quest'ultima era privo di causa.

2.

L'attrice ha invocato la disciplina dell'indebito pagamento (avvenuto senza il suo consenso) o in subordine quella dell'ingiustificato arricchimento.

3.

Nell'atto di citazione, notificato alla convenuta il 18 marzo 2016, l'attrice ha in primo luogo richiamato il contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca convenuta il **21 luglio 2005** e in forza del quale le era stato accreditato sul conto corrente l'importo di euro 130.000,00 formato da tre ordini di voci meglio descritte nell'atto introduttivo (e già compiutamente illustrate nella lettera 7 giugno 2015 dell'avv. Manuela alla banca, doc. 12):

<<La Sig.ra Simona, in qualità di titolare dell'impresa individuale di Simona - impresa cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.07.13 (doc. n. 2) - intratteneva con la rapporto di conto corrente di corrispondenza n. COJ/19/000028540 (doc. n.3);

In data 22.07.05 veniva accreditato sul conto corrente in argomento l'importo pari ad € 130.000,00 (doc. n. 4) consistente in mutuo ipotecario fondiario concesso alla Sig.ra con delibera del 06.07.05 stipulato in data 21.07.05 - codice mutuo 30000004765 Fil. 19 - (doc. o. 5, n.6);

Nello specifico, l'importo pari ad € 130.000,00 era comprensivo delle seguenti somme: € 57.859,24 a fronte dell'estinzione anticipata del mutuo n. 1934000369 avvenuta in data 22.07.05 (cfr. doc. n. 4); € 50.000,00 a fronte di necessaria liquidità per estinzione anticipata di finanziamenti; € 23.240.56 (cfr. doc. n. 4) a fronte della somma restituita dalla in data 07.01.02 ex art. 67 L.F. in riferimento al fallimento della S.a.s. di Salvatore & C.;

Il mutuo ipotecario fondiario concesso con delibera del 06.07.05, pari ad € 130.000,00 e accreditato in data 22.07.05 - codice mutuo 30000004765 - veniva estinto anticipatamente in data 10.7.12 con l'importo pari ad € 80.528.50 (doc. n. 7);

A seguito di detta estinzione in data 10.07.12 la rilasciava alla Sig.ra quietanza di estinzione (doc. n. 8) e dichiarava di aver attivato la procedura di cancellazione delle ipoteche e precisamente "ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio di Pubblicità immobiliare - Bologna in data 26.07.05, Reg. Gen. n. 45501, Reg. Pari. n. 12380, per l'ammontare di euro 195.000,00" (doc. n. 9)

[...]>>;

In secondo luogo ha richiamato vicende più remote, risalenti alla fine degli anni '90, legate alla posizione debitoria della società s.a.s. di & C. [di seguito,] verso la banca - Credito Cooperativo - Bologna (oggi soc. coop.): della società l'attrice, insieme al signor Salvatore , era garante quale terzo datore di ipoteca (nell'atto di citazione non si fa riferimento alla fideiussione prestata dall'attrice per i debiti di verso la banca: quel contratto è stato prodotto dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e non risulta che, nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti prima del giudizio, la convenuta ne avesse trasmesso copia al difensore dell'attrice).

In particolare si ricorda che solo a seguito della transazione raggiunta nel **dicembre 2009** coi signori e , e grazie alla quale la banca aveva ricevuto [materialmente versata dalla signora Tilde con assegno circolare] la somma di **lire 80.000,00** a tacitazione delle pretese creditorie verso , la banca creditrice aveva assentito alla cancellazione della ipoteca volontaria iscritta su bene in comunione tra l'attrice e il signor

Si ricorda inoltre che, fallita la in data 7 settembre 2001 (e anche il signor quale socio illimitatamente responsabile), il curatore fallimentare aveva promosso un giudizio nei confronti della banca esercitando l'**azione revocatoria** avente ad oggetto proprio quel pagamento di lire 80.000.000: la causa (la n. 11755/01 R.G.) era poi stata cancellata dal ruolo avendo il curatore e la convenuta raggiunto una transazione in forza della quale la banca aveva versato al fallimento la somma di euro 23.240,56 pari a quella addebitata anni dopo, e precisamente il **22 luglio 2005** , sul conto dell'attrice a favore della convenuta.

Per la prima volta con la lettera 7 giugno 2015 dell'avv. Manuela l'attrice ha chiesto alla banca la restituzione della somma di euro 23.240,56 perché <<versata al Vostro Spettabile Istituto per ben due volte: la prima in data 29 dicembre 1999 - in forza della transazione stipulata - e la seconda in data 22 luglio 2005 - a seguito dell'addebito della somma in conto corrente>> (doc. 12).

4.

Costituitasi il 1 giugno 2016 soc. coop. ha chiesto il rigetto della domanda rilevando tra l'altro che i signori e non erano solo datori di ipoteca a garanzia di mutuo fondiario stipulato il 26 novembre 1998 ma anche fideiussori in forza di impegno *omnibus* per il massimale di sessanta milioni di lire.

A tal proposito ha prodotto il doc. 3, ossia le lettera di fideiussione omnibus con limitazione di importo datata 3 giugno 1997 con la quale i

signori ed si erano costituiti fideiussori della sino a concorrenza dell'importo di lire 60.000.000 assumendo anche l'obbligazione di cui all'art. 2 delle condizioni: <<Il fideiussore si impegni altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantire e che dovessero essere restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo>>.

5.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti

6.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti

7.

Sostiene l'attrice che l'addebito sul suo conto corrente operato dalla banca corrisponde ad un pagamento indebito.

8.

Sulla scorta degli elementi in atti, richiamata la documentazione acquisita, tenuto conto delle ragioni che avevano indotto l'attrice ad ottenere un prestito dalla banca (il mutuo ipotecario 21 luglio 2015) e della sua consapevolezza circa i criteri di determinazione della complessiva somma mutuata (l'attrice, evidentemente priva di liquidità, aveva bisogno del prestito per definire le sue posizioni debitorie, ed è del tutto ragionevole ritenere che le trattative finalizzate alla conclusione del contratto abbiano dato modo alle parti di discutere ampiamente di tutte quelle questioni, compresa quella riguardante la garanzia a suo tempo prestata dalla signora per i debiti della dopo che la banca, per evitare una pronuncia sfavorevole e più gravosa nel giudizio per revocatoria, aveva raggiunto nel 2002 una transazione con il curatore del fallimento sostenendo così un esborso ridotto rispetto a quello che sarebbe stato dovuto in ipotesi di soccombenza), è del tutto ragionevole ritenere che l'addebito sul conto corrente dell'attrice (alla quale era intestato come titolare della ditta , dunque anche per ragioni professionali e certamente monitorato) è stato frutto di una intesa tra le parti. Tanto più che l'estratto conto metteva ben in evidenza, anche con precisi riferimenti normativi, la causale di un simile movimento (<<Restituz. somma da voi pagata in data 7.1.2002 a saldo e stralcio della maggior pretesa ex art. 67 l.f. su posizione sas>>), certo non destinato a passare inosservato sia per l'importo sia perché si trattava di una delle prime operazioni dopo la concessione del mutuo (il movimento <<accredito mutuo>> di euro 130.000 è del 22 luglio 2005 per data e valuta) e dunque certamente l'attrice ne era ben a conoscenza. A ciò si aggiunga che dal 2005

al 2015 nessuna contestazione o richiesta di sorta è stata avanzata dall'attrice.

9.

In ogni caso, non può parlarsi di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice né indebito oggettivo.

Quale fideiussore che aveva espressamente sottoscritto la c.d. clausola di reviviscenza (v. la fideiussione 3 giugno 1997; cfr. fra le altre Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5720; Cass., 8 febbraio 2008, n. 3011), alla quale non si attaglia la qualificazione di clausola vessatoria (v. fra le altre Cass., sez. I, 7 ottobre 2008, n. 25361; Trib. Bologna, sez. IV, 12 aprile 2013, n. 1130; Trib. Bari, 30 maggio 2016, n. 2952, est. Rana; Trib. Bologna, sez. IV, 8 agosto 2016, n. 2054, est Sbariscia), l'attrice, dopo l'instaurazione della causa per revocatoria e la transazione tra banca e curatela, era esposta all'azione del creditore che aveva dovuto restituire (parte de) la somma a suo tempo percetta a definizione delle posizioni debitorie di (di cui l'attrice era garante in forza della fideiussione omnibus). Una interpretazione di buona fede della clausola, attenta alla causa concreta dell'accordo e ad un equilibrato componimento degli interessi e pienamente rispettosa del dato testuale (che parla di somme <<incassate in pagamento di obbligazioni garantite>> che poi vengono <<restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo>>, ad es, a seguito di transazione), porta a ritenere compresa nel campo di applicazione della clausola anche l'ipotesi, alternativa all'accoglimento in sede giudiziale della domanda ex art. 67 l. fall. (e certo favorevole al fideiussore), di somma restituita a seguito di transazione tra le parti del giudizio (proprio perché il contratto di cui all'art. 1965 c.c. pone fine ad una lite già cominciata o previene il sorgere di una nuova). Se per assurdo si dovesse giungere ad una diversa conclusione il creditore non avrebbe altra alternativa che attendere una sentenza sfavorevole per poi agire per l'intero contro il fideiussore.

10.

Poiché l'addebito di cui si parla è avvenuto nel quadro dell'attuazione del contratto di fideiussione ed in particolare della clausola di riviviscenza, non è applicabile né la disciplina dell'indebito né quella dell'ingiustificato arricchimento.

11.

Ne consegue il rigetto delle domande.

12.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** le domande proposte dall'attrice contro la convenuta;
- **condanna** l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 4355,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge.

Bologna, 21 febbraio 2018

Il giudice
Antonio Costanzo



3.

.

